



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**Servizio Ambiente ed Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485  
www.provincia.brindisi.it      provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 12382 di prot.  
(da citare nel riscontro)

16 APR. 2018  
Brindisi, \_\_\_\_\_

**Giuseppe Vetrugno Ambiente srl**  
Via Marco Pacuvio n.23  
Brindisi (BR)  
giuseppevetrugnosrl@pec.it

**Regione Puglia**  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
**Servizio VIA e VINCA**  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**Comune di S. Pancrazio salentino**  
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

**ARPA Puglia**  
**Dipartimento Provinciale di Brindisi**  
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**A.S.L. BR/1**  
**Dipartimento di prevenzione (BR)**  
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO:** **Giuseppe Vetrugno Ambiente srl – Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU in zona PIP nel comune di S. Pancrazio Salentino al fog. 27 partt. 147-149**  
**Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.**

**Premesso che:**

- il sig. Giuseppe Vetrugno, in qualità di Amministratore Unico della Giuseppe Vetrugno Ambiente srl, ha presentato in data 06 giugno 2016 istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – acquisita al protocollo dell'Ente n. 24379 del 09/06/2017 – e istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale – acquisita al al protocollo dell'Ente n. 24405 del 09/06/2017 – per la realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU in zona PIP nel comune di S. Pancrazio Salentino;
- con nota prot. AOO\_089/7076 del 09/06/2017, la Regione Puglia, Servizio VIA e VINCA, dopo aver ricostruito l'iter procedimentale applicabile al progetto in esame e la ripartizione delle competenze tra i diversi enti, ha chiesto al proponente, al fine di poter avviare il procedimento coordinato di VIA regionale e AIA provinciale, di trasmettere documentazione integrativa;
- l'Ufficio scrivente, con propria nota prot. 29382 del 13/07/2016, ha altresì comunicato al proponente che il progetto in esame rientra nella categoria progettuale di cui alla lettera A.1.g) della L.r. n. 11/2001 e s.m.i., pertanto da assoggettare a VIA di competenza della Regione Puglia, oltre che in diverse categorie di attività tra quelle, elencate nell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il cui esercizio risulta necessaria l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza provinciale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3/2014; pertanto ha chiesto al proponente di presentare formale istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- pertanto, con propria nota del 13/09/2016, acquisita al protocollo della Provincia di Brindisi n. 36415 del 14/09/2016, la società Giuseppe Vetrugno Ambiente srl ha presentato alla Regione Puglia e alla Provincia di Brindisi un'unica istanza volta al rilascio del parere di compatibilità ambientale e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sul progetto in esame;
- con nota prot. AOO\_089/28-09-16 n. 10947 la Regione Puglia, Servizio VIA e VINCA, rilevata l'incompletezza della documentazione rispetto a quanto già richiesto e previsto dalle norme di settore, al fine della procedibilità dell'istanza, ha chiesto al proponente di integrare la documentazione trasmessa;
- il proponente, con propria nota del 20 ottobre 2016, trasmessa a mezzo pec l'08/11/2016 e acquisita al prot. 44704 del 09/11/2017, ha riscontrato la richiesta di integrazioni documentali formulata dalla Regione Puglia;
- con propria nota prot. AOO\_089/13011 del 29/11/16 la Regione Puglia, Servizio VIA e VINCA, ha sollecitato il proponente a perfezionare l'istanza presentata il 13/09/2016, reiterando la richiesta già formulata con prot. AOO\_089/28-09-16 n. 10947;
- la società Giuseppe Vetrugno Ambiente srl, con nota prot. 643/16/DIR inviata in data 30/11/2016, ha comunicato alla Regione Puglia di aver già riscontrato alla predetta richiesta, e ha trasmesso nuovamente la documentazione integrativa;
- il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, con propria nota prot. AOO\_089/13633 del 15/12/16, nel precisare che *"il provvedimento che sarà emesso dallo scrivente Servizio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 14 c. 1 lett. b) della L.R. 11/01 e dell'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 152/06 costituirà autorizzazione per la realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto"* ha chiesto al proponente, al fine di avviare il procedimento, di trasmettere l'attestazione relativa al valore delle opere e l'integrazione degli oneri istruttori già versati;
- la società proponente, con propria nota prot. 710/16/DIR inviata il 20/12/2016, ha trasmesso quanto richiesto e pertanto, con nota prot. AOO\_089/13926 del 23/12/16, la Regione Puglia ha avviato il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale e indetto/convocato la Conferenza di Servizi - ai sensi dell'art. 14 comma 4 e art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. – per il 17/01/2017;
- nella predetta nota di convocazione l'Ufficio regionale ha precisato che ai sensi dell'art. 14 co.7 *"il provvedimento di VIA farà luogo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avente quale autorità/ufficio competente la Provincia di Brindisi e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, avente quale autorità/ufficio competente il Servizio "Attuazione pianificazione paesaggistica" della Sezione "Assetto del Territorio" della Regione Puglia"*;
- con nota prot. 725/16/DIR del 28/12/2016 la società Giuseppe Vetrugno Ambiente srl ha trasmesso a tutti gli Enti convocati in Conferenza di Servizi la documentazione progettuale;
- l'Ufficio scrivente, con propria nota prot. 1400 del 16/01/2017, trasmessa affinché fosse acquisita in sede di Conferenza di Servizi del 17/01/2017, ha chiesto alla Regione Puglia di valutare il corretto incardinamento della competenza AIA ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 24/2012 e s.m.i. e dalla L.R. 3/2014 in materia di impianti di trattamento di rifiuti urbani o derivanti dal ciclo degli urbani, e contestualmente ha trasmesso tre osservazioni sul progetto acquisite durante il periodo di pubblicazione dell'avviso al pubblico;
- nella medesima nota l'Ufficio scrivente chiedeva al proponente di integrare l'istanza con documentazione già richiesta nella propria nota prot. 29382 del 13/07/2016 e di integrare gli oneri istruttori versati;
- con nota prot. AOO\_089/392 del 17/01/17 la Regione Puglia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi, nel corso della quale sono state richieste al proponente numerose integrazioni e chiarimenti progettuali, è stato stabilito che *"essendo il quantitativo di FORSU pari a 45.000 t contro i 142.000 t di rifiuti speciali, la competenza AIA rimane incardinata, ai sensi della L.R. 3/2014, presso la Provincia di Brindisi"*, e sono stati acquisiti alcuni pareri e contributi istruttori, come allegati al predetto verbale;
- con successiva nota prot. AOO\_089/760 del 26/01/17 la Regione Puglia ha inoltre trasmesso una nota ARPA - prot. 3935 del 24/01/2017 - integrativa del parere espresso in Conferenza di Servizi;
- con nota del 17/03/2017, acquisita al protocollo dell'Ente n. 44704 del 09/11/2017, la società ha trasmesso la documentazione progettuale per riscontrare a quanto richiesto in Conferenza di Servizi;
- il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, con nota prot. 6266 del 23/06/2017, rettificata con successiva nota prot. 8196 del 24/08/2017, ha trasmesso la richiesta di chiarimenti/integrazioni prot. 6137 del 20/06/2017 formulata dal Comitato Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, chiedendo al proponente di riscontrare;
- con ulteriore nota prot. 8796 del 15/09/2017 il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha sollecitato il proponente a trasmettere le integrazioni e i chiarimenti già richiesti con le precedenti note nel termine di 15 giorni, precisando che *"in assenza di riscontro, a norma di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 ter del D.*

*Lgs. n. 152/2006 così come introdotto dall'art. 2 c. 22 lett. e) del D.Lgs. n. 128/2010, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ritenendo l'istanza conseguentemente archiviata";*

- la società proponente ha riscontrato con propria nota prot. 480/12/DIR del 29/09/2017, trasmettendo documentazione integrative;
- il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, con nota prot. 10069 del 10/11/2017, ha convocato la Conferenza di Servizi per il 30/11/2017 per la presa d'atto del parere del Comitato VIA reso nella seduta del 26/10/2017;
- con nota prot. 543/DIR del 07/11/2017, il proponente ha inteso fornire ulteriore riscontro alle osservazioni del Comitato VIA;
- con nota prot. 11222 del 23/11/2017 la Regione Puglia, preso atto della richiesta di rinvio della Conferenza di Servizi formulata dall'Ufficio scrivente con nota prot. 35398 del 16/11/2017, ha rinviato la seduta all'11/12/2017;
- nella nota prot. 35398 del 16/11/2017 l'Ufficio scrivente - in applicazione dei principi di semplificazione ed economia dei procedimenti amministrativi - al fine di evitare duplicazioni procedurali ha chiesto all'autorità procedente che la Conferenza di Servizi fosse convocata anche ai sensi dell'art. 29 quater comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., estendendola ai soggetti previsti ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, e chiedendo esplicitamente agli Enti convocati di esprimere le proprie valutazioni sia con riferimento al procedimento di VIA che relativamente agli aspetti di pertinenza del procedimento di AIA (coerenza con le BAT di settore, piano di monitoraggio e controllo, ecc...);
- con nota prot. 12011 del 12/12/2017 la Regione Puglia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi dell'11/12/2017, nel corso della quale l'Ufficio scrivente ha depositato il proprio parere non favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, espresso con nota prot. 37987 del 11/12/2017;
- nel corso della medesima seduta della conferenza di servizi sono stati acquisiti ulteriori pareri e la Regione Puglia - vista la disponibilità della società proponente ad integrare ulteriormente la documentazione - ha concesso ulteriori 60 giorni per adeguare il progetto alle criticità emerse;
- pertanto, con successive note prot. 080/18/DIR del 10/02/2018 e prot. 081/18/DIR del 12/02/2018, la società Giuseppe Vetrugno Ambiente srl ha trasmesso ulteriore documentazione progettuale e con nota prot. 2206 del 06/03/2018 la Regione Puglia ha convocato una nuova seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 09/04/2018, chiedendo all'Ufficio scrivente di emettere le proprie determinazioni inerenti all'Autorizzazione Integrata Ambientale e trasmetterle entro il 26/03/2018;
- l'Ufficio scrivente ha riscontrato alla Regione Puglia con propria nota prot. 9939 del 26/03/2018 evidenziando che, come previsto all'art. 14 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., avrebbe reso le proprie determinazioni nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata, in modalità sincrona, per il 09/04/2018;
- inoltre, con nota prot. 10007 del 27/03/2018, l'Ufficio scrivente ha sollecitato il proponente a trasmettere l'attestazione di versamento alla Provincia di Brindisi del saldo degli oneri istruttori AIA, precisando che, in difetto, non avrebbe potuto dar corso a quanto previsto all'art. 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'art. 14 della L.R. 11/2001 e s.m.i. per il coordinamento dei procedimenti di VIA e AIA;
- con nota prot. 11128 del 09/04/2018 l'Ufficio scrivente ha espresso le proprie determinazioni, ritenendo che, anche a fronte delle integrazioni trasmesse dal Gestore a seguito della Conferenza di Servizi dell'11/12/2017, permangano numerose criticità e contraddizioni nella proposta progettuale presentata, che non consentono di definire una completa e favorevole istruttoria tecnica finalizzata al rilascio di un parere/provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con nota prot. 3730 dell'11/04/2018 la Regione Puglia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 09/04/2018, nel corso della quale si è preso atto dei pareri pervenuti ed acquisiti in atti del procedimento;
- nel suddetto verbale si precisa che *"il presidente, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 c. 1 della L.R. 11/01, sulla scorta dei contenuti del parere della Provincia di Brindisi ed in particolare di quanto riportato a pag. 2 e 3 in merito alla D.C.C. 50/2016 del Comune di S. Pancrazio Salentino ed all'attribuzione delle competenze dei differenti enti territoriali del richiamato parere, evidenzia che il provvedimento di VIA, senza l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia con proprio atto ai sensi della L.R. 3/2017, non potrà farvi luogo"*;
- inoltre, con successiva nota prot. 3827 del 12/04/2017, il servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha invitato l'Ufficio scrivente, in qualità di Autorità Competente AIA, *"a trasmettere il proprio provvedimento espresso entro il termine di 20 giorni"*, precisando che in difetto *"ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2 della L.241/1990 e dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 (previgente al D.Lgs. 104/2017) il procedimento in oggetto sarà concluso sulla scorta delle valutazioni/pareri/nulla-osta/contributi istruttori acquisiti in atti e che la*

*relativa Determinazione farà luogo delle sole autorizzazioni formalizzate con provvedimento espresso dalla relativa autorità competente".*

**Tutto quanto sopra premesso**, ritenuto che – al fine di poter adottare “provvedimento espresso”, come richiesto dall’Ufficio VIA e VINCA della Regione Puglia – l’ufficio scrivente debba assolvere a tutti gli obblighi in materia di procedimento amministrativo previsti dalla L. 241/90 e ss.mm.ii., in particolare con riferimento alla obbligatoria comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell’art. 10bis della citata legge.

**Preso atto** dei pareri espressi dai diversi Enti sul progetto in esame, come acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 14 e ss. della L. 241/90 e s.m.i., dell’art. 15 della L.R. 11/01 e s.m.i. e dell’art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e richiamati ed allegati ai verbali della medesima conferenza.

**Rilevato che**, in relazione alla proposta progettuale esaminata, come già motivato nel parere reso in Conferenza di Servizi con nota prot. prot. 11128 del 09/04/2018, si evidenziano le seguenti criticità:

1) Motivi ostativi legati al parere urbanistico edilizio negativo espresso con Del. C.C. n. 50 dell’11/11/2016 e ribadito con nota prot. 13093 del 11/12/2017 a firma del Sindaco

La citata Del. C.C. n. 50 dell’11/11/2016 approva la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, in cui si esprime parere negativo sotto il profilo urbanistico-edilizio per le seguenti motivazioni:

1.1 *“il tipo di attività che si intende realizzare all’interno dell’area PIP “stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali (pericolosi e non) e stazione di trasferimento della FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano)” è in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano approvato con delibera di C.C. n. 45 del 6 dicembre 2000, che è stato redatto per favorire lo sviluppo e il riordino delle attività industriali, artigianali, commerciali e del settore primario (trasformazione di prodotti agricoli), concetto ribadito anche all’art. 1 del Regolamento per l’assegnazione delle aree PIP, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 12 dicembre 2000;*

1.2 *Secondo quanto stabilito dagli articoli 14 e 18 del succitato regolamento, ribadito negli articoli 14 e 18 del contratto di cessione del suolo, rep. N. 1999 del 30 gennaio 2009 non è consentita la modifica della destinazione d’uso dell’area, quale risulta dagli atti di cessione e dalle correlate concessioni edilizie rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica: i permessi di costruire rilasciati alla ditta Giuseppe Vetrugno Ambiente s.r.l, infatti sono finalizzati alla delocalizzazione dell’azienda, ovvero, alla realizzazione di deposito mezzi di trasporto con annessi uffici, laboratorio ed alloggio custode; l’eventuale modifica della destinazione d’uso dell’area interessata comporterebbe la revoca degli atti di cessione delle aree per inadempimento contrattuale.*

A norma di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 46/2014 di modifica del D.Lgs. 152/06 *“Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.”* L’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., al comma 6 prevede a sua volta che la valutazione positiva del progetto *“autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.*

Pertanto, nel rispetto dell’attribuzione delle competenze tra i diversi enti territoriali, previste dalle norme di settore direttamente applicabili, si ritiene che la Provincia, in qualità di autorità competente AIA, non possa sostituirsi al Comune o al Sindaco nell’espletamento degli adempimenti che il legislatore attribuisce alla competenza dell’ente comunale, visti i pareri negativi espressi con gli atti sopra citati (Del. C.C. n. 50 dell’11/11/2016 e nota prot. 13093 del 11/12/2017).

2) Mancata acquisizione delle prescrizioni del sindaco

Ai sensi dell’art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’autorità competente AIA nel corso del procedimento di rilascio dell’autorizzazione, acquisisce le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante *“Testo unico delle leggi sanitarie”*.

L'unico parere espresso dal Sindaco è quello - acquisito nella Conferenza di Servizi dell'11/12/2017 – espresso con nota 13093 dell'11/12/2017 con cui si reitera il parere negativo di cui alla Del. C.C. n. 50 dell'11/11/2016.

### 3) Mancata coerenza con gli strumenti di pianificazione

Il proponente chiede di essere autorizzato ad ammettere in impianto un quantitativo pari a 45.000 t/a (corrispondenti a circa 150 t/giorno) di FORSU, oltre a varie altre tipologie di rifiuti urbani (da raccolta differenziata in aggiunta ai rifiuti urbani non differenziati) per un totale di 83.000 t/anno di rifiuti non pericolosi e 640 t/anno di rifiuti pericolosi.

Pertanto, la verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali in materia di gestione dei rifiuti va effettuata non solo rispetto al Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia (PRGRS), come illustrato dal proponente nello Studio d'Impatto Ambientale, ma anche rispetto al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU).

Infatti quest'ultimo, alla parte II - O2 "Criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani", paragrafo 1.2 - Ambito di applicazione, precisa che lo stesso trova applicazione "agli impianti di trattamento rifiuti delle tipologie di seguito riportate: 1. Rifiuti urbani; 2. Rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 3. Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento meccanico e/o biologico dei rifiuti urbani.", e precisa ulteriormente che "per le tipologie di impianto sottoposte ai presenti criteri localizzativi che trattano anche rifiuti speciali non ricompresi nella tipologia "3", si applicano i criteri più restrittivi di cui al presente Piano e al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali vigente".

Dall'esame dei criteri localizzativi stabiliti dal PRGRU rispetto alla tipologia numero 2. *Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU)*, di cui al paragrafo 2.1.2 si evidenziano alcune criticità. Il criterio "Tutela della popolazione" impone una distanza dai centri abitati superiore ai 2.000 m prevedendo la possibilità di scegliere una ubicazione finale ad una distanza di tutela dai vicini centri abitati inferiore a quella indicata, sulla base delle risultanze derivanti da uno studio di approfondimento sull'impatto odorigeno. Il proponente ha elaborato lo studio sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera (Rel. 07 rev. 1 del marzo 2017), in cui è considerata quale unica sorgente emissiva il biofiltro, da cui fuoriesce l'aria esausta trattata proveniente dal capannone. Tuttavia molte delle operazioni per le quali il gestore chiede l'autorizzazione sono svolte sui piazzali (ad esempio la miscelazione tra rifiuti solidi e tra rifiuti liquidi, oltre allo stoccaggio dei rifiuti urbani non differenziati) e sicuramente determineranno significative emissioni odorigene non valutate nello studio in questione.

### 4) Contraddittorietà della proposta progettuale e criticità legate alle condizioni di esercizio dell'impianto

Nel merito dell'istruttoria tecnica finalizzata a valutare gli aspetti attinenti le condizioni di esercizio dell'installazione, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si evidenzia che, rispetto alle richieste di integrazioni formulate con il parere del Comitato VIA regionale reso in data 20/06/2017 e ribadite nel parere reso nella seduta del 26/10/2017, oltre che rispetto agli elementi evidenziati nel parere dell'ufficio prot. 37987 dell'11/12/2017, continuano a permanere elementi di contraddittorietà e insufficiente definizione rispetto ai seguenti principali aspetti:

- non è stato chiarito in modo esaustivo, per ogni tipologia di rifiuto che si chiede di gestire, quali attività saranno eseguite, con quali macchinari ed attrezzature e con l'utilizzo di quali presidi a tutela dell'ambiente:
  - o come già evidenziato nel parere prot. 37987 dell'11/12/2017 non si comprende in cosa consista l'operazione D9 da eseguire su alcuni rifiuti, in particolare su quelli pericolosi (ad esempio sul rifiuto 161001\* *rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose*);
  - o non si comprende in cosa consista l'operazione R12 da eseguire su alcuni rifiuti, nella cui descrizione il proponente fa riferimento soltanto alla definizione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il proponente ha fornito dettagli sull'operazione di miscelazione, sia finalizzata allo smaltimento che al recupero – da eseguirsi solo su rifiuti non pericolosi – fornendo n. 6 ricette tipo – rispetto alle quali si evidenzia tuttavia che:
  - o nell'elenco al paragrafo 16 della Rel.02\_rev01 Relazione tecnica AIA il proponente chiede la miscelazione anche per il CER 070512 - *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511*, senza che lo stesso sia incluso in alcuna delle *ricette tipo* presentate;
  - o viceversa nelle *ricette tipo* sono presenti codici CER di rifiuti che il proponente non ha chiesto affatto di essere autorizzato a gestire, ad esempio i CER 08.01.17, 08.01.19, 15.02.02.;

- per abbattere le polveri derivanti dalla miscelazione dei rifiuti solidi – che avviene sul piazzale esterno - il gestore propone l'utilizzo di un sistema di nebulizzazione, senza precisare le modalità di raccolta e trattamento delle acque reflue derivanti da tale impianto; inoltre tale sistema risulta inappropriato per abbattere altre tipologie di emissioni - quali ad esempio quelle odorigene – che saranno determinate dalla tipologia di rifiuti da miscelare (rifiuti urbani non differenziati, rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, ecc..)
- non è chiaro dove sarà eseguita l'operazione di miscelazione su tipologie di rifiuti allo stato liquido, atteso che a pag. 51 della Rel.02\_rev01 *Relazione tecnica AIA* si afferma che la stessa avverrà nel capannone, mentre a pag. 3 della relazione specifica denominata "*Relazione tecnica e processo di miscelazione*" si afferma che la stessa avverrà all'esterno, in area identificata in planimetria con la sigla "C";
- non è chiaro se le miscele dei rifiuti saranno destinate solo a smaltimento, come desumibile dalle ricette-tipo di cui all'elaborato denominato "*Ricette tipo per la miscelazione*" oppure anche a recupero, come più volte ribadito nella Rel.02\_rev01 *Relazione tecnica AIA* (pagg. 49, 50, ecc...), né se – nel secondo caso – tale miscelazione sia finalizzata a favorire le operazioni di recupero;
- si ritiene che non sia stata sufficientemente motivata la necessità di eseguire la miscelazione sui rifiuti, atteso che – seppur trattandosi di miscelazione su rifiuti non pericolosi, pertanto non in deroga – la stessa comporta la variazione del codice CER attribuito alla miscela di rifiuti destinata a smaltimento (operazione D1) in discarica. In particolare non si evince dalla documentazione presentata se tale operazione si configuri come trattamento – ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. – e se pertanto sia sufficiente a garantire che i rifiuti miscelati rispettino i requisiti previsti (dallo stesso D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. oltre che dal D.M. Ambiente 27 settembre 2010) per la loro ammissione in discarica (con riferimento, ad esempio, al parametro DOC o all'indice respirometrico dinamico); tale criticità risulta particolarmente evidente per la miscela di solidi denominata Tipologia n. 2 in cui si prevede di miscelare, insieme ad altre tipologie di rifiuti, anche i rifiuti urbani non differenziati, con effetti anche sulla quantificazione dell'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica.
- permangono alcune incongruenze rispetto alla descrizione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti e alla loro ubicazione; in particolare:
  - a pag. 29 della relazione Rel.02\_rev01 *Relazione tecnica AIA* si afferma che lo *stoccaggio degli oli e dei liquidi avviene all'interno dei silos in vetroresina, con volume cadauno di 30 mc montati su un bacino di contenimento* posizionati sul piazzale e si allega un elenco con 38 codici CER di rifiuti pericolosi riconducibili alla categoria "olii" che si prevede di stoccare; tuttavia, non solo non vi è corrispondenza con i codici CER elencati al paragrafo 16 della Rel.02\_rev01 *Relazione tecnica AIA* – in cui viceversa sono indicati i quantitativi istantanei massimi -, ma dalla tav. 08 *Planimetria – layout rifiuti* si evince che solo uno dei silos posizionati sul piazzale sarà destinato allo stoccaggio degli olii (CER 13 04 03\*), mentre i restanti rifiuti costituiti da olii saranno stoccati in diversa area del piazzale (indicata con il simbolo 13\*), senza indicazione alcuna sulle modalità di separazione dagli altri rifiuti o sulla presenza di bacini di contenimento;
  - la descrizione e i quantitativi istantanei massimi (24 t) dello stoccaggio delle batterie a pag. 30 della relazione Rel.02\_rev01 *Relazione tecnica AIA* non coincide con quanto elencato al paragrafo 16 della medesima relazione (in cui sono indicate 2 t per i codici relativi ai rifiuti pericolosi e 5 t per quelli relativi ai non pericolosi);
  - non si comprende il riferimento – a pag. 30 della relazione Rel.02\_rev01 *Relazione tecnica AIA* – ai rifiuti misti per la produzione del CSS, atteso che nell'impianto non viene prodotto alcun combustibile solido secondario;
- rispetto alla possibile produzione di emissioni in atmosfera, e in particolare di emissioni odorigene legate alle operazioni di trasferimento della FORSU, il gestore ha riscontrato a quanto richiesto dall'Ufficio scrivente con propria nota prot. 37987 dell'11/12/2017 dichiarando che realizzerà le camere di compensazione in ingresso e in uscita, tuttavia tale dichiarazione di intento è priva di qualsiasi elemento progettuale (adeguamento dei sistemi di aspirazione, dimensionamento, ecc...).

**Per tutte le motivazioni sopra riportate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che lo scrivente Ufficio adatterà formale provvedimento di diniego della Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'istanza presentata dal soggetto proponente.**

Ai sensi del menzionato art. 10 bis, codesta Società ha diritto di trasmettere per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Decorso tale termine, l'Ufficio scrivente provvederà all'emanazione del provvedimento definitivo.

Il proponente è comunque obbligato a integrare il versamento per il recupero spese istruttorie, come già richiesto con nota prot. 10007 del 27/03/2018, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 17/2007. In alternativa le stesse saranno recuperate secondo le norme vigenti.

**Al Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia si chiede di chiarire quali siano le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi e se il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale debba ritenersi chiuso e con quale esito, ritenute necessarie e propedeutiche ai fini del provvedimento da adottare.**

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Epifani



